

## BibLus-net

Newsletter 614 del 16 maggio 2019

*In questo numero:*



Opere edili  
[Ecco la guida al punzonamento in formato PDF](#)



Lavori pubblici  
[Pagamenti PA entro 30 giorni, in Gazzetta la legge europea 2018](#)



Fisco  
[Successioni e volture catastali anche con gli Istituti di patronato](#)



Titoli edilizi  
[Trasformare un balcone in veranda: quale titolo edilizio è necessario?](#)



Fisco  
[Vademecum ENEA serramenti e infissi, disponibile la versione aggiornata](#)



Opere edili  
[Canna fumaria pub senza permesso di costruire, i chiarimenti del Tar](#)



Fisco  
[ISA: definiti i livelli minimi di affidabilità fiscale](#)



Varie e brevi  
[Lavoratori edili: ok alla liberalizzazione dei contratti](#)



Fisco  
[Il professionista può detrarre le spese di ristrutturazione dello studio di proprietà del coniuge?](#)



Sicurezza  
[Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line](#)



Certificazione energetica  
[Il GSE ha pubblicato l'aggiornamento alle regole tecniche per lo Scambio Su Posto](#)




Varie e brevi  
[Videovigilanza sui luoghi di lavoro: non vale il silenzio assenso](#)



Architettura e BIM  
[ACCA incontrus 2019: le date dei corsi su BIM, NTC 2018 e direzione lavori](#)



Varie e brevi  
[Dismissione immobili pubblici, al via la convenzione tra Demanio e Notariato](#)



## Ecco la guida al punzonamento in formato PDF



La guida di BibLus-net su come eseguire il progetto delle armature a punzonamento con approfondimenti teorici ed esempi pratici è ora disponibile in formato PDF

Pubblichiamo in formato **PDF** la guida sulle verifiche a punzonamento estratta del nostro *focus di approfondimento*.

La guida nasce dall'aggiornamento apportato dal *dm 17/01/2018 (NTC 2018)* alla **procedura per la verifica a punzonamento delle strutture in c.a.** (cfr. § 4.1.2.3.5.4 NTC 2018), uniformandosi così alla metodologia di calcolo prevista dall'Eurocodice 2 (UNI EN 1992-1-1:2015) ai §§ 6.4 e 9.4.3.

### La verifica a punzonamento: cosa è

La verifica al punzonamento si rende necessaria ogni qualvolta è presente un primo elemento detto punzonante, (tipicamente un pilastro), che sollecita un secondo elemento detto punzonato (tipicamente una soletta o una platea).

La sollecitazione di progetto da considerare per il punzonamento è generalmente un'azione tagliante sulla soletta o sulla platea. Tale azione corrisponde, nel caso di pilastro in elevazione, all'aliquota di sforzo normale nel pilastro trasmessa dalla soletta al generico livello, mentre, nel caso di pilastro su platea di fondazione, l'azione punzonante corrisponde allo scarico del pilastro stesso sulla platea, ridotto con l'aliquota di contributo del terreno.

Alcuni esempi pratici nei quali è necessario verificare il punzonamento sono:

- solai a soletta piena privi di travi;
- pilastri che scaricano su platee di fondazione o su plinti (con o senza pali);
- plinti su pali;
- solette che scaricano direttamente su pilastri.

La verifica a punzonamento consiste dei seguenti step:

1. **verifica dell'idoneità geometrica;**
2. **verifica lungo il perimetro critico.**

Le armature a punzonamento possono essere di due tipologie:

1. **ferri piegati;**
2. **cuciture verticali (perni o stud o pioli).**

Per maggiori dettagli rimandiamo al nostro *focus di approfondimento*.

Prova gratis EdiLus, il software per il calcolo strutturale

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Pagamenti PA entro 30 giorni, in Gazzetta la legge europea 2018



In vigore dal 26 maggio la legge europea 2018 contro i ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione con modifica al Codice appalti e novità per le qualifiche professionali

Publicata in Gazzetta Ufficiale (n. 109 dell'11 maggio 2019) la **legge n. 37/2019**, recante **"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018"**.

La norma, che entrerà **in vigore a partire dal 26 maggio 2019**, contiene disposizioni per eliminare i contrasti in atto tra le norme italiane ed il diritto dell'UE, ed ha lo scopo di porre fine alle procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l'Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento ed appalti.

La nuova direttiva interviene, in particolare, **contro i ritardi nei pagamenti negli appalti pubblici**; nonostante l'obbligo di saldare i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa comunitaria, l'Italia ha accumulato notevoli ritardi, con la conseguenza di alcuni richiami da parte di Bruxelles.

Tra le novità di rilievo:

- la sostituzione dell'**art. 113-bis del Codice appalti** in merito al **pagamento di professionisti ed imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione**
- il taglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi
- in tema di qualifiche professionali, è previsto l'ampliamento delle competenze per gli agenti immobiliari
- gli sfalci e potature saranno esclusi dalla nozione di rifiuto.

**Ritardi nei pagamenti**

**L'art. 5 della legge europea 2018** sostituisce interamente l'*art. 113-bis del Codice appalti (dlgs n. 50/2016)*, individuando tempi più stretti per i pagamenti alle imprese negli appalti pubblici da parte della PA: **non oltre 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL)**.

In realtà tale direttiva è già attiva dal 2012, tuttavia si è proseguito con i ritardi e per questo l'Italia ha subito una serie di richiami da parte dell'Unione Europea.

La nuova legge 37/2019 e la modifica all'art. 113 del Codice fanno seguito, quindi, all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici: la direttiva 2011/7/UE prescrive, infatti, che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono.

Tuttavia, solo in casi eccezionali, giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, è possibile un diverso termine comunque non superiore ai 60 giorni. I certificati di pagamento degli acconti devono essere emessi entro massimo 7 giorni dall'adozione degli stato dei lavori.

Inoltre, i **certificati di pagamento** relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi **contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori** e comunque entro un termine **non superiore a 7 giorni** dall'adozione degli stessi.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore **entro 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità**: da questo momento decorreranno i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l'erogazione del pagamento.

E' inoltre previsto, simmetricamente, l'inserimento obbligatorio di apposite **penali contrattuali** a carico dell'imprenditore nel caso di ritardo nell'esecuzione del contratto di appalto; esse devono essere pattuite in base ai 2 requisiti:

- la tecnica di calcolo, ossia le penali sono commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell'entità delle conseguenze del ritardo
- la proporzione, cioè proporzionali all'importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10% dell'ammontare totale netto.

## **Nuovo art. 113-bis del Codice appalti**

Di seguito il nuovo art. 113-bis – *Termini di pagamento. Clausole penali* – del Codice appalti modificato in base alla legge europea 2018, articolato in 4 commi:

**1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.**

**2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue**





# Trasformare un balcone in veranda: quale titolo edilizio è necessario?



Tar Campania: la chiusura di un balcone per la realizzazione di una veranda crea nuova volumetria e necessita quindi del permesso di costruire; non è né pertinenza né volume tecnico

Con la **sentenza n. 2318/2019 del Tar Campania** viene affrontato l'annoso problema delle modalità attraverso cui è possibile **trasformare un balcone in veranda**.

## I fatti in breve

A seguito di accertamenti effettuati da parte dei vigili urbani presso un appartamento sito al primo piano di uno stabile, si è constatata la **chiusura di un balcone con una veranda** in alluminio anodizzato e vetro, di metri 1,75 per 1,05.

Accertata l'assenza dei necessari titoli abilitativi, con una disposizione dirigenziale del Comune del 2015 viene ordinata quindi la demolizione della veranda e il ripristino dello stato dei luoghi.

I proprietari hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tar in quanto si tratterebbe di: *“opere manutentive e pertinenziali di modesta rilevanza e come tali assoggettabili a DIA”*.

## La decisione del Tar

Secondo i giudici:

*l'intervento costituisce una vera e propria ristrutturazione, che **necessitava del permesso di costruire**. In tal senso, sul piano qualificatorio, precipuo rilievo assumono la creazione di un nuovo volume, incidente anche sotto il profilo della alterazione dei prospetti e della sagoma dell'edificio,*

Per il Tar, la realizzazione di una veranda rappresenta quindi un intervento di **trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi** e come tale è **subordinato a permesso di costruire** ai sensi dell'art. 10, del *dpr n. 380/2011*.

Infatti secondo la giurisprudenza:

*gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire.*

I giudici campani richiamano, inoltre, una precedente sentenza dello stesso Tar (*sentenza Tar n. 259/2015*), secondo cui:

*in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata a non sopperire ad*

esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile.

In particolare, secondo la sentenza la chiusura di una veranda, **a prescindere**:

- dalla natura dei materiali utilizzati
- dalle modeste dimensioni

costituisce comunque un **aumento volumetrico** e un **mutamento del prospetto/sagoma** dell'edificio.

Pertanto è corretta la determinazione dell'amministrazione, secondo cui le opere, si pongono in insanabile contrasto con il PRG, che consente per quella zona specifica esclusivamente la conservazione dei volumi preesistenti, con divieto di realizzazione di nuovi volumi.

## Il carattere pertinenziale e le verande

Secondo i giudici il manufatto in esame **non può essere considerato una pertinenza** ai fini urbanistici.

Basandosi su una consolidata giurisprudenza occorre, infatti, distinguere:

*il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.*

In materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione, che esauriscono la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.

La sentenza, inoltre, **esclude che le verande possano considerarsi come “volumi tecnici”** in quanto prive di autonomia funzionale e non destinate ad ospitare impianti.

Scopri Praticus-TA, il software per i titoli abilitativi edilizia

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Vademecum ENEA serramenti e infissi, disponibile la versione aggiornata



Vademecum ENEA: cosa fare per accedere alla detrazione fiscale del 50% per il risparmio energetico in caso di sostituzione dei serramenti



Per gli interventi riguardanti la **sostituzione di finestre comprensive di infissi** è possibile **detrarre il 50%** delle spese totali sostenute **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**, per un limite **massimo di 60.000 euro** per unità immobiliare.

Al riguardo ricordiamo il **vademecum ENEA** contenente la scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e la documentazione da approntare per usufruire delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica in caso di sostituzione serramenti e infissi.

Negli articoli precedenti avevamo considerato, tra gli interventi detraibili, quelli riguardanti *Parti comuni condominiali* e *Building automation*.

## I soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

Inoltre, tutti i contribuenti, possono optare per la cessione del credito in luogo delle spettanti detrazioni.

## Gli edifici agevolabili

Sono agevolabili gli edifici:

- esistenti alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi
- dotati di impianto termico

## Requisiti

Per poter usufruire dell'agevolazione, l'intervento deve avere i seguenti requisiti:

- deve configurarsi come **sostituzione di elementi già esistenti** e/o sue parti (e non come nuova installazione)
- deve delimitare un volume **riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati**
- deve assicurare un valore di **trasmissione termica (Uw) inferiore** o uguale al valore di trasmissione limite riportato in tabella 2 del dm 26 gennaio 2010.

## Spese ammissibili

Sono ammesse a detrazioni le seguenti spese:

- fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infisso, o di porte d'ingresso
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetri
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmissione, può considerarsi anche l'apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmissione complessivo non superi il valore limite riportato in tabella 2 del dm 26 gennaio 2010
- prestazioni professionali (comprensive dell'eventuale redazione dell'APE).

## Documentazione

Ricordiamo che la documentazione **da trasmettere all'ENEA** va inviata *esclusivamente attraverso l'apposito sito web* relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità.



fumaria all'interno dell'area condominiale, lamentando le continue emissioni inquinanti, sia olfattive che acustiche, rivenienti dall'impianto fumario.

Gli stessi condomini chiedono, inoltre, l'intervento del Comune che, a seguito di sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Comune, dell'ASL e dell'ARPAC finalizzati ad accertare eventuali irregolarità, ordina la **demolizione della canna fumaria** per ragioni edilizie, motivi igienico-sanitari ed aspetti urbanistici.

La proprietaria del pub si oppone al provvedimento e avanza ricorso presso il Tar Campania per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione dell'impianto di trattamento fumi/odori a servizio dell'attività di ristorazione.

## Le motivazioni

La ricorrente pone una serie di contestazioni al provvedimento di demolizione, sotto diversi profili:

- **igienico-sanitario**, il provvedimento di violazione dell'art. 80, comma 4, del RUEC, secondo il quale tutte le canne fumarie devono prolungarsi di 1,5 m al di sopra del tetto o terrazzo non praticabile e di 2,5 m al di sopra di uno praticabile, con finalità di preservare la collettività dalle emissioni inquinanti, è **firmato da un semplice funzionario** e non, come previsto dalla legge per problematiche connesse all'ambito igienico-sanitario, dal sindaco tramite specifica ordinanza
- **urbanistico**, l'impianto di abbattimento fumi/odori, infatti, rientra nella **categoria dei volumi tecnici** e dunque privo di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale la cui realizzazione non richiede il permesso di costruire
- presentando la SCIA commerciale ha ottenuto il nulla osta del Comune che, rilasciando l'autorizzazione all'avvio dell'attività, ha implicitamente dichiarato anche la regolarità dei locali
- l'impianto è di piccole dimensioni, non incide sulla conformazione architettonica e non altera le caratteristiche dell'immobile, garantendo un'efficienza di rendimento molto elevata.

(Si evidenzia che l'immagine di copertina dell'articolo è puramente indicativa e non è riferita alla specifica sentenza).

## Decisione del Tar Campania


Il **Tar Campania accoglie il ricorso**: le varie contestazioni sollevate dalla proprietaria e l'adozione di un impianto di abbattimento delle emissioni gassose e rumorose di avanzata tecnologia, consentono la regolare prosecuzione dell'attività commerciale. In particolare:

*La canna fumaria deve ritenersi in realtà **un volume tecnico**, un'opera priva di un'autonoma rilevanza dal punto di vista urbanistico e funzionale che deve rimanere anche se il condominio è contrario, perché il proprietario dell'immobile (in questo caso del pub) ha la facoltà di collocare un manufatto nell'area comune a patto che l'installazione non pregiudichi il pari diritto degli altri condomini.*

I giudici campani annullano il provvedimento del Comune e l'ordine di demolizione della canna fumaria, data la scarsa rilevanza urbanistica dell'opera.

Per i giudici il Comune ha erroneamente applicato la sanzione della demolizione, prevista dall'art. 31, comma 2, *dpr 380/2001*, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire. Nel caso in esame, **al massimo era applicabile la sanzione pecuniaria** dell'art. 37 per opere realizzate in assenza della prescritta DIA/SCIA, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore ad 516 euro.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## ISA: definiti i livelli minimi di affidabilità fiscale



L'Agenzia delle Entrate fissa i punteggi e le agevolazioni previste per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2018

L'Agenzia delle Entrate ha *comunicato* di aver definito le regole per la concreta applicazione dei **nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA)**, il nuovo sistema che andrà a premiare i contribuenti che hanno tenuto comportamenti fiscali corretti e che *subentreranno in modo definitivo agli studi di settore*.

In particolare, il **provvedimento n. 126200/2019**, ha individuato i livelli minimi di affidabilità fiscale da tener conto ai fini dell'evasione fiscale; stabilite, inoltre, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l'Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l'applicazione degli Isa.

### Provvedimento n. 126200/2019

Gli indici sintetici sono formati da un insieme di indicatori che permettono di collocare il **livello dell'affidabilità fiscale di un contribuente su una scala da 1 a 10**.

Se in base agli ISA, i contribuenti risulteranno affidabili avranno la possibilità di accedere ad importanti benefici, tra i quali essere esclusi dagli accertamenti fiscali o ottenere una riduzione dei termini per gli accertamenti.

Il provvedimento dell'Agenzia definisce i livelli di affidabilità minimi, che **devono rientrare in un range tra 8 e 9**, e che i contribuenti devono raggiungere per accedere ai benefici fiscali previsti.

Di seguito una sintesi dei livelli di affidabilità ed i relativi punteggi a cui legare i benefici premiali.

### Punteggi di affidabilità pari a 8

Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018
- esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del dpr n. 633/72 per l'Iva.

### **Punteggi di affidabilità pari a 8,5**

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art.39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr n. 600/73, e art.54, secondo comma, secondo periodo, del dpr n. 633/72).

### **Punteggi di affidabilità pari a 9**

I contribuenti con livelli di affidabilità pari a 9 sono altresì esclusi:

- dall'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del dl n. 138/2011
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

### **Chiarimenti all'Agenzia**

Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2018, fino al 30 settembre 2019 i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all'applicazione degli Isa.

I dubbi e le domande vanno inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata delle Entrate indicando in oggetto la seguente descrizione «*Quesito relativo all'applicazione degli Isa al p.i. 2018*». L'Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente **entro 30 giorni** lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito nella sezione dedicata agli Isa.

Nel documento inoltre, vengono chiariti i seguenti argomenti:

- la consultazione dei dati da parte degli intermediari
- il funzionamento degli ISA

Scopri Officius, il software per la gestione studio tecnico

**[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)**



# Lavoratori edili: ok alla liberalizzazione dei contratti



L'Ispettorato del Lavoro chiede di controllare l'applicazione del contratto collettivo, ma non la reale corrispondenza tra mansione svolta e ciò che è previsto dal contratto

Nella **circolare n. 7 del 3 maggio**, inviata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (cioè dal Ministero del Lavoro) alle sedi provinciali, ai Carabinieri, all'INPS ed all'INAIL, viene riportato che:

*il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".*

In pratica viene chiesto agli ispettori di verificare il **rispetto dell'applicazione dei contratti di categoria, senza tuttavia accertare che la mansione svolta corrisponda al relativo contratto** collettivo.

Tale circolare sembrerebbe quindi liberalizzare, nei fatti, la contrattualistica dei lavoratori edili.

L'Ispettorato richiama cioè i suoi funzionari a una "verifica sostanziale" delle norme lavoristiche:

*In altri termini, atteso che la disposizione in parola chiede il "rispetto" degli "accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall'art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo "applicato" o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la "applicazione" di uno specifico contratto collettivo.*

## La reazione dell'ANCE e dei sindacati edili

Al riguardo il segretario generale di Fillea Cgil ha dichiarato:

*Se l'interpretazione letterale è quella di una "tana libera tutti" ai contratti collettivi, allora l'Ispettorato si sta attribuendo una competenza che non gli è propria, sta andando contro l'ordinamento lavoristico e sta mandando un messaggio di una gravità enorme, soprattutto in un settore come l'edilizia che soffre il contratto il dumping di tantissimi contratti impropri. Chiederemo immediatamente all'Ispettorato di ritirare la circolare perché suggerisce che siamo di fronte a una sorta di salario minimo in cui quello che conta è che tu abbia un contratto sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil; ma se hai il contratto di 12 euro l'ora oppure un contratto di 5 euro l'ora di un'altra categoria non conta.*

*La nota è molto ambigua e sembra quasi scritta da due persone diverse. Nella prima parte dice che bisogna entrare nel merito del contratto, come se dicesse agli ispettori che quando entrano in un cantiere edile devono verificare che il*

*lavoratore, indipendentemente dal contratto, deve essere pagato per il lavoro edile. Il problema è che nella seconda dice l'esatto contrario, e cioè che per essere in regola basta un qualsiasi contratto firmato da Cgil, Cisl e Uil. E questo significa una liberatoria totale inaccettabile.*

Nei giorni successivi anche la presa di posizione dell'Ance, che attraverso il suo portavoce dichiara:

*chiederemo un incontro urgente con l'Ispettorato per chiedere spiegazioni sulla circolare, e subito dopo ci rivolgeremo al ministero.*


*L'indicazione che l'organo di vigilanza controllato dal ministero del Lavoro ha dato ai suoi ispettori ha suscitato immediate preoccupazioni, sia tra le imprese di costruzione dell'Ance sia tra i sindacati edili. Il motivo è semplice: la circolare, in estrema sintesi, dice che nei luoghi di lavoro gli ispettori devono verificare il rispetto dell'applicazione dei contratti di categoria, ma senza però preoccuparsi che la mansione svolta corrisponda al relativo contratto collettivo. L'indicazione rappresenta una sorta di tsunami nei cantieri, dove l'oneroso contratto nazionale dell'edilizia deve contrastare – con molta difficoltà – la concorrenza di altre forme contrattuali decisamente più "light" sotto il profilo contributivo. È come dire che il giardiniere può eseguire gli scavi o il metalmeccanico può fare muri.*

Aggiunge il vicepresidente dell'Ance:

*Noi diciamo che il contratto si applica per intero e in modo uguale per tutti. E poi diciamo anche che il sistema bilaterale è il punto di forza del sistema edile: in questo modo il sistema bilaterale lo facciamo crollare.*

Scopri Impresus, il software gestionale per le imprese edili ed impiantistiche

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Il professionista può detrarre le spese di ristrutturazione dello studio di proprietà del coniuge?



Ok della Cassazione: è possibile detrarre le spese di ristrutturazione per adibire l'immobile di proprietà del coniuge a studio professionale se è in comodato d'uso

Il professionista può **detrarre le spese di ristrutturazione** sostenute per adibire a studio l'immobile di proprietà del marito/moglie; ai fini del beneficio fiscale è sufficiente che esista un contratto di **comodato d'uso** con l'altro coniuge.







## gestione informatizzata di alcuni servizi di certificazione e verifica attrezzature

L'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti: a partire dal **27 maggio** prossimo, infatti, sarà operativo il nuovo **applicativo CIVA**.

Si tratta di un servizio telematico messo a disposizione dall'Inail, grazie al quale i soggetti interessati potranno gestire i servizi di **certificazione e verifica delle attrezzature**; lo scopo è quello di consentire un'interlocuzione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste.

Al momento il nuovo applicativo consente di richiedere on line i servizi più significativi; la restante parte dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio.

Nel dettaglio, vanno richieste utilizzando esclusivamente il servizio telematico CIVA le seguenti prestazioni:

- la denuncia di impianti di messa a terra
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento
- le prime verifiche periodiche.

### Circolare 12/2019

Con la **circolare n. 12 del 13 maggio 2019** l'Inail specifica come usufruire dei servizi telematici, ossia le modalità di registrazione al servizio e di pagamento dei relativi servizi.

#### Registrazione

Per poter utilizzare l'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione, ai quali è stato aggiunto quello di "consulente per le attrezzature e impianti".

#### Modalità di pagamento

Con l'avvio del nuovo servizio telematico, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni richieste.

Tramite il servizio "pagoPA" è possibile effettuare pagamenti attraverso diversi canali (come home *banking* e *PayPal*) ed ottenere l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso; in caso di pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione, tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo, per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

#### Altri servizi


Viene ricordato, inoltre, che nel sistema CIVA per ciascun utente è possibile trovare la lista degli impianti e degli apparecchi ad esso associati presenti negli archivi dell'Istituto, con

l'indicazione della relativa matricola.

Gli utenti, infine, possono comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura o la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Prova gratis CerTus, il software per la sicurezza cantieri

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Il GSE ha pubblicato l'aggiornamento alle regole tecniche per lo Scambio Su Posto



Online l'aggiornamento del Gestore Servizi Energetici sul calcolo del contributo in conto Scambio Su Posto (SSP) per il 2019

Il 14 maggio il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato le nuove **Regole Tecniche** che definiscono i **criteri di calcolo del contributo in Conto scambio (Cs)** a partire dal 2019.

Gli aggiornamenti recepiscono le principali modifiche normative e regolatorie successive alla *precedente pubblicazione delle Regole Tecniche*.

In particolar modo viene segnalato che:

- il Cs di acconto relativo al I semestre sarà nullo per tutti i contratti per i quali si siano registrati, nel biennio precedente, Cs di conguaglio nulli, ovvero misure mancanti o a somma zero;
- i parametri per il calcolo dello stesso contributo Cs in acconto sono stati aggiornati, con riguardo alle ore di funzionamento ipotizzate per gli impianti fotovoltaici e al Cs medio;
- è prevista una semplificazione del calcolo del Cs di conguaglio per gli impianti di produzione aventi differente tipologia impiantistica connessi su un medesimo punto di scambio (cd. multi-istanza), laddove l'utente dello scambio non comunichi al GSE la quota di produzione di ciascun impianto.

Si fa presente, inoltre, che il valore del **Cs medio** utilizzato per il calcolo del Cs di acconto del **I semestre 2019 è pari a 0,13 €/kWh**.

Infine si ricorda che, dovendo calcolare il Cs di acconto del I semestre 2019 sulla base delle nuove Regole Tecniche, il GSE terminerà le pubblicazioni di detto contributo entro il prossimo 19 maggio, fermo restando la data di pagamento prevista per il 15° giorno lavorativo del successivo mese di giugno.

### Le regole tecniche GSE

Le Regole Tecniche appena pubblicate sono state definite dal GSE e positivamente verificate da parte dell'ARERA in conformità a quanto disposto dall'art. 12, dell'Allegato A alla

deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i..

Lo scambio sul posto viene erogato:

1. **al cliente finale presente all'interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC)** che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione alle immissioni dei predetti impianti (scambio sul posto per ASSPC, di seguito anche SSP);
2. **al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione** non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (scambio sul posto altrove).

Ai fini dell'accesso allo "**scambio sul posto per ASSPC**" è necessario che siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate:

- a. l'utente dello scambio sul posto deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- b. la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
- c. la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
- d. la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
- e. la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW.

Ai fini dell'accesso allo "**Scambio Sul posto Altrove**" (SSA) è necessario che siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a. l'utente dello scambio sul posto altrove deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nel contratto;
- b. l'utente dello scambio sul posto altrove è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
- c. gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- d. la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nel contratto è non superiore a 20 kW;
- e. la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nel contratto è non superiore a 200 kW;
- f. la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nel contratto è non superiore a 500 kW.

Nei suddetti casi relativi allo scambio sul posto altrove, l'Utente dello Scambio sul Posto (USSP) sottoscrive con il GSE un unico contratto per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: non vale il silenzio assenso



Per installare impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro è necessario un accordo tra datore di lavoro e rappresentanza sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato

Con l'istanza di **interpello n. 3/2019** il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro chiede il parere del Ministero del lavoro in merito all'**applicazione del silenzio assenso** per la richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti videosorveglianza sui luoghi di lavoro.

Si chiede in pratica se il silenzio dell'organo amministrativo, in relazione all'istanza di autorizzazione di installazione di impianti di videosorveglianza, possa essere considerato un **assenso tacito**, in virtù del quale l'impresa possa procedere all'installazione degli impianti richiesti.

### Il parere del Ministero

Il Ministero ricorda che in base all'art. 4 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori), è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

La stessa legge stabilisce, tuttavia, l'utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le disposizioni contenute nel suddetto art. 4 vogliono **tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro**. Più in particolare, si vuole evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

Tuttavia in base allo statuto dei lavoratori l'installazione di tali dispositivi è possibile a condizione che:

1. vi sia un **accordo** tra la parte datoriale e le **rappresentanze sindacali**
2. in mancanza di accordo, l'installazione è subordinata all'**autorizzazione dell'Ispettorato** del lavoro.



- **L'AQUILA** – 24 maggio
- **REGGIO CALABRIA** – 28 maggio
- **RENDE (COSENZA)** – 29 maggio
- **CATANIA** – 4 giugno
- **PALERMO** – 5 giugno

Clicca qui per iscriverti ai corsi gratuiti

## Temi delle giornate di studio

### Il BIM per la progettazione architettonica e per la modellazione strutturale ed impiantistica dell'edificio

- il nuovo Codice degli appalti e l'introduzione del BIM
- cosa dicono le norme tecniche internazionali e nazionali (UNI 11337) sul BIM
- esiste il BIM senza software? Cosa sono i BIM Authoring e i BIM tools?
- la progettazione architettonica BIM
- la modellazione strutturale ed impiantistica
- gli output della progettazione: piante, sezioni, prospetti, assonometrie, prospettive e rendering in automatico dal modello BIM
- le interazioni delle stampe con le variazioni del modello
- interventi di ristrutturazione (Rossi e Gialli)
- i tool di supporto alla progettazione BIM: la modellazione solida (Sketch up e Blender), la paesaggistica (Edificius-LAND), il CAD DWG (Edificius-CAD), la progettazione degli impianti (Edificius-MEP)
- integrazione con altri aspetti della progettazione: il rilievo, il calcolo strutturale, la certificazione energetica, gli impianti, il computo e la sicurezza.
- il visualizzatore di dati IFC (usBIM.viewer+) come base per le attività di Code Cheking, ClashDetection, computo e programmazione dei lavori e di interazione con il Common Data Environment
- la presentazione del progetto come elemento fondamentale del processo BIM: documentazione per la pratica edilizia alla P.A., rendering, rendering real time, foto-inserimento, fotoritocco, realtà virtuale (Edificius-VR e BIM Voyager)

### NTC, SismaBonus, nuovo Codice Appalti e tecnologia BIM: come cambia oggi il calcolo strutturale

- NTC 2018 e Circolare esplicativa 2019
- obbligatorietà del BIM per il calcolo strutturale: Nuovo Codice degli Appalti e Decreto BIM (560/2017)
- le opportunità del SismaBonus
- la definizione del modello geometrico e la modellazione dei materiali e dei carichi ai sensi delle nuove NTC
- dal modello BIM al modello FEM
- input sismico e analisi della struttura: cosa cambia con le nuove NTC?
- lettura dei risultati, analisi dei dettagli costruttivi e gestione degli elaborati
- Edifici esistenti: le novità introdotte dalle nuove NTC
- il processo di valutazione degli edifici esistenti dalla definizione del livello di conoscenza fino alla quantificazione dell'indicatore di vulnerabilità sismica.
- la classificazione del rischio sismico e sisma-bonus: metodo semplificato e convenzionale con EdiLus-CRS
- l'integrazione del calcolo strutturale nel processo di progettazione BIM
- il controllo dei conflitti nella creazione dei modelli
- l'uso di piattaforme collaborative per integrare la progettazione strutturale alle altre fasi del progetto
- IFC e certificazione dei software da parte di buildingSMART International

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Dismissione immobili pubblici, al via la convenzione tra Demanio e Notariato



Firmata la convenzione tra l'Agencia del Demanio ed il Consiglio Nazionale del Notariato per la procedura di vendita degli immobili dello Stato anche attraverso la Rete Aste Notarili (RAN)

È stata siglata il 10 maggio la convenzione tra l'**Agencia del Demanio** e il **Consiglio Nazionale del Notariato** per effettuare la dismissione di immobili pubblici anche attraverso la **Rete Aste Notarili (RAN)**, il sistema di **aste telematiche** costituito da una rete di oltre mille notai su tutto il territorio italiano.

La collaborazione serve a supportare il programma di **dismissioni 2019-2021** stabilito dalla *legge di Bilancio 2019* che prevede la vendita di immobili pubblici, anche di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, da individuarsi con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agencia del Demanio.

Con la RAN è possibile offrire un sistema di aste telematiche notarili che si caratterizza per:

- **sicurezza**, eliminando il rischio di turbative e di furti di identità digitale;
- **tracciabilità** degli atti e dei soggetti che partecipano alla procedura e applicazione normativa antiriciclaggio;
- **accessibilità** dei cittadini che possono partecipare a distanza attraverso gli studi notarili dislocati sull'intero territorio;
- **trasparenza** in quanto gli attori del sistema assistono, in tempo reale, a tutti gli eventi;
- **orientamento** dei cittadini che possono richiedere ai notai informazioni giuridiche, fiscali o pratiche.

Ha dichiarato il Direttore dell'Agencia:

*Con questa collaborazione l'Agencia introduce una nuova modalità di vendita che consentirà di attivare le procedure di alienazione dei beni in modo capillare su tutto il territorio nazionale e di snellirne i procedimenti. L'Agencia è impegnata in un corposo piano di dismissioni per il prossimo triennio e questo rappresenta uno degli strumenti messi in campo per assicurare la massima trasparenza, le professionalità qualificate e nuovi canali per rispondere a quanto prevede la Legge di Bilancio*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

